

## IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2013

### AVVISO

Si informano i Signori contribuenti che con deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del 28/11/2013 si è stabilito:

1. Di determinare per l'anno 2013 le seguenti aliquote d'imposta IMU:
  - aliquota ridotta dello 0,35 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze;
  - aliquota ridotta dello 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'*articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133*
  - aliquota ridotta dello 0,66 per cento per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale mediante contratti stipulati ai sensi dell'art.2, commi 3 e 5, della legge 9-12-1998 n. 431, nel rispetto delle condizioni contrattuali previste dagli Accordi Territoriali del 15/11/1999 e del 6/12/2004, definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative;
  - aliquota ridotta del 0,91 per cento per le unità immobiliari di categoria catastale C/1, C/3 e D/1 utilizzate, direttamente dal proprietario ovvero dal titolare di diritto reale di usufrutto o uso sulle stesse, per l'esercizio di imprese commerciali, intendendo per esso l'esercizio per professione abituale ancorchè non esclusiva delle attività indicate nell'art. 2195 del codice civile;
  - aliquota di base dello 0,96 per cento per tutti gli altri immobili;
2. Di determinare per l'anno 2013 che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.